

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE
"A. DEGASPERI" DI BORGO VALSUGANA**

VIA XXIV MAGGIO, 7 - 38051 BORGO VALSUGANA (TN)

**DISCIPLINARE SULL'UTILIZZO
DELLA VIDEOSORVEGLIANZA**

Verificato da	Approvato	Approvato da

INDICE

1. STATO DEL DOCUMENTO	3
2. PREMESSA	4
3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	4
4. DEFINIZIONI	5
5. TRATTAMENTO DEI DATI E VIDEOSORVEGLIANZA: FINALITÀ.....	8
6. TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI	9
7. NOTIFICA.....	10
8. SOGGETTI AUTORIZZATI ALLA VISIONE DEI DATI	11
9. L'INFORMATIVA	14
10. CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'IMPIANTO E MODALITÀ D'USO	15
10.1. PLANIMETRIE UBICAZIONE TELECAMERE	16
10.2. MODALITÀ DI UTILIZZO	19
10.2.1. VISIONE	19
10.2.2. REGISTRAZIONE	19
10.2.3. CONSERVAZIONE.....	19
10.2.4. CANCELLAZIONE.....	21
10.3. MODALITÀ DI RACCOLTA DEI DATI PERSONALI	22
11. INFORMATIVA E DIRITTI DELL'INTERESSATO	23
12. TUTELA E GARANZIA	24
13. NORMA DI RINVIO	24
14. MODIFICHE REGOLAMENTARI	24
15. PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO.....	24
16. ENTRATA IN VIGORE	25

1. STATO DEL DOCUMENTO

Di seguito viene riportata una tabella dove è indicato lo stato del documento, con indicazione della prima emissione e delle varie revisioni del documento stesso.

N° revisione	Data documento	Motivo
00	27/04/2015	<i>Prima emissione del documento</i>

2. PREMESSA

Il presente “Disciplinare sull’utilizzo della videosorveglianza” disciplina l’installazione e l’uso dei sistemi di videosorveglianza all’interno e all’esterno degli edifici di pertinenza dell’**ISTITUTO DI ISTRUZIONE “A. DEGASPERI” DI BORGIO VALSUGANA**.

Tale documento viene elaborato in base alle disposizioni generali in tema di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”), alle disposizioni specifiche contenute nel “Provvedimento in materia di Videosorveglianza - 8 aprile 2010” del Garante per la Protezione dei Dati Personali, che sostituisce il precedente Provvedimento del 29 aprile 2004, e a quanto disposto dall’attuale normativa L. 20.05.1970 n. 300.

3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa di riferimento per la stesura del presente documento è la seguente:

D.lgs. 196/2003	Codice in materia di protezione dei dati personali
Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29 novembre 2000	Provvedimento emanato dall’autorità Garante della privacy per le corrette modalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza
L. n. 300 del 20.05.1970	Statuto dei lavoratori
DPR 249/1998 ss.mm.ii.	Statuto dello Studente

4. DEFINIZIONI

Videosorveglianza: Sistema o dispositivo che permette la visione e la registrazione su supporti singoli, abbinati ad altre fonti o conservati in banche dati di immagini di aree o zone delimitate.

Trattamento: Qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modifica, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati.

Dato personale: Qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

Dati sensibili: I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Dati giudiziari: I dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

Titolare: La persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza.

Responsabile: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione o qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali. Come previsto dall'art. 29 commi 1, 2, 3, 4 e 5, il responsabile, se designato, deve essere individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti,

anche mediante suddivisione di compiti, che devono essere analiticamente specificati per iscritto dal titolare. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Incaricati del trattamento: la persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile. La designazione è effettuata per iscritto (art. 30, comma 2) e individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito. Si considera tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli addetti dell'unità medesima.

Le operazioni di trattamento (art. 30, comma 1) possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.

Amministratore di sistema: il soggetto (o i soggetti) cui è conferito il compito di sovrintendere alla gestione e manutenzione delle risorse del sistema operativo di un elaboratore o di un sistema di base dati e di consentirne l'utilizzazione. Ai fini del provvedimento del Garante per la protezione dei dati, vengono però considerate tali anche altre figure equiparabili dal punto di vista dei rischi relativi alla protezione dei dati, quali gli amministratori di basi di dati, gli amministratori di reti e di apparati di sicurezza e gli amministratori di sistemi *software* complessi.

Interessato: la persona fisica, cui si riferiscono i dati personali.

Comunicazione: Il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

Diffusione: Il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

Dato anonimo: Il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile.

Blocco: La conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento.

Banca dati: Qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti.

Comunicazione elettronica: ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico.

Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un abbonato o utente ricevente, identificato o identificabile.

Misure minime: il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell'art. 31.

Strumenti elettronici: gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento.

Autenticazione informatica: l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità.

Credenziali di autenticazione: i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica.

Parola chiave: componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica.

Profilo di autorizzazione: l'insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti.

Sistema di autorizzazione: l'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente.

5. TRATTAMENTO DEI DATI E VIDEOSORVEGLIANZA: FINALITÀ

La videosorveglianza, attraverso la raccolta, registrazione, conservazione e utilizzo di immagini, configura un trattamento di dati personali.

Essa può essere utilizzata soltanto nel rispetto del principio di finalità, perseguendo scopi determinati espliciti e legittimi (art.11, comma 1, lettera b Codice per la protezione dei dati personali):

- per lo svolgimento di funzioni istituzionali, limitate ai casi di comprovata indispensabilità derivante da specifiche esigenze di tutela del patrimonio dell'Istituto, degli interessati e dell'utenza.
- nell'intento di perseguire un legittimo interesse, attraverso la raccolta di mezzi di prova o perseguendo fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo o per finalità di prevenzione di incendi e scurezza del lavoro.

La possibilità di utilizzare sistemi di videosorveglianza, non deve determinare un'ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli interessati.

Di conseguenza l'installazione di sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell'ordinamento applicabili, quali le vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata (in particolare l'articolo 615-bis del codice penale) e sul controllo a distanza dei lavoratori (Legge 20 maggio 1970, n.300 - Statuto dei Lavoratori).

Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza all'interno dell'Istituto, gestito ed impiegato dal dallo stesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

6. TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI

Nelle attività di sorveglianza è fatto obbligo di rispettare il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa, pertanto è vietata l'installazione di apparecchiature specificatamente preordinate alla predetta finalità: non devono quindi essere effettuate riprese al fine di verificare l'osservanza dei doveri di diligenza stabiliti per il rispetto dell'orario di lavoro e la correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa (ad es. orientando la telecamera sul badge).

Quando la videosorveglianza è resa necessaria da esigenze organizzative o produttive, ovvero è richiesta per la sicurezza del lavoro, vanno osservate le garanzie previste in materia di lavoro: e cioè, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 300/1970, gli impianti e le apparecchiature, dai quali può derivare anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna.

In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.

Le immagini trattate potrebbero essere utilizzate solo per la finalità di sicurezza dei lavoratori e accertamento di eventuali atti illeciti, mentre non sono in alcun modo utilizzabili per tutto ciò che potrebbe essere ricondotto al controllo sull'attività lavorativa.

Verranno adottati tutti gli accorgimenti necessari per garantire un elevato livello di tutela della riservatezza e della dignità delle persone malate, anche in attuazione di quanto prescritto dal Garante con il provvedimento generale del 9 novembre 2005 adottato in attuazione dell'art. 83 del Codice.

L'autorizzazione sindacale all'utilizzo delle telecamere è stata sottoscritta in data **09/01/2015**.

Si allega copia.

7. NOTIFICA

I dati trattati devono essere notificati al Garante solo se rientrano nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente sulla privacy. A tale proposito le disposizioni vigenti prevedono che non vanno comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardano immagini o suoni conservati temporaneamente per esclusiva finalità di sicurezza o di tutela delle persone e del patrimonio.

8. SOGGETTI AUTORIZZATI ALLA VISIONE DEI DATI

Il Dirigente scolastico, è il Responsabile del trattamento dati a mezzo del sistema di videosorveglianza. Per la gestione dello stesso si avvale di incaricati al trattamento e/o di aziende esterne, le quali sono state preventivamente nominate come responsabili al trattamento.

L'accesso alle immagini registrate, è consentito al solo personale autorizzato.

Qualora indispensabile, l'accesso potrà essere autorizzato anche al responsabile dei lavoratori per la sicurezza, a un rappresentante RSU o in assenza RSA (qualora siano presenti), al responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e/o da un suo collaboratore (*qualora la visione delle immagini sia dovuta ad esigenza di verifica, sotto il profilo della sicurezza, nonché nei casi di registrazioni visionate a seguito dei incidenti verificatisi nell'ambito del processo produttivo*).

L'accesso alle immagini, sarà garantito alle forze di polizia, al fine di indagini a seguito di reati, che potranno chiedere copia delle stesse. In tale caso potranno essere effettuate delle copie del filmato.

L'utilizzo del materiale filmato avverrà in conformità della vigente normativa in materia di privacy nonché in stretta osservanza di quanto disposto dal 1° comma dell'art. 4 della Legge n. 300/1970 che esclude il controllo dell'attività dei lavoratori.

Qualora durante la manutenzione del sistema (*es. configurazione, verifica corretto funzionamento, ecc*), si dovessero evidenziare eventi (ad es. incidenti, furti, atti vandalici, ecc.), tali da richiedere la conservazione delle immagini per un periodo maggiore a quello consentito dal sistema di videosorveglianza dovrà essere effettuata una copia del filmato. Ciò avverrà alla presenza del Responsabile del Trattamento, dell'incaricato che abbia assistito all'evento, e ove occorra dal Rappresentante dei lavoratori della sicurezza, da un rappresentante RSU o in assenza RSA e, del RSPP e/o di un suo incaricato, eventualmente da un'autorità di Pubblica sicurezza.

La copia rimarrà a disposizione del personale autorizzato a prenderne visione e/o dell'autorità di pubblica sicurezza per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle indagini e/o degli accertamenti, al termine dei quali sarà distrutta.

Il Responsabile del trattamento, (e/o un suo collaboratore) ne curerà l'eventuale custodia.

Gli impianti di video sorveglianza verranno gestiti in parte da una Ditta esterna ed in parte direttamente dall'Istituto stesso.

La ditta che effettuerà le attività di manutenzione, sarà nominata "Responsabile esterno del trattamento" (Allegato E).

Gli incaricati saranno individuati tra il personale dipendente dell'Istituto e/o tra i soggetti esterni dipendenti della Ditta che cura la manutenzione, il funzionamento dell'impianto di video sorveglianza.

SOGGETTI AUTORIZZATI ALLA VISUALIZZAZIONE DELLE IMMAGINI		
<i>Nome e cognome</i>	<i>Qualifica/mansione</i>	<i>Attività svolta</i>
LIVIO SCOTTON	Referente Informatico	<ul style="list-style-type: none"> • Manutenzione ordinaria; • Manutenzione straordinaria;
WALTER QUAIATTO	RSPP	<ul style="list-style-type: none"> • Visione immagini; • Estrapolazione immagini.
PAOLO ABOLIS	Azienda preposta alla manutenzione straordinaria.	<ul style="list-style-type: none"> • Manutenzione straordinaria; • Visione immagini; • Estrapolazione immagini.

A prescindere dalla specifica attività svolta ed indicata nell'incarico/nomina, è vietato agli Incaricati la visione delle registrazioni, salvo, che:

1. non sia strettamente necessario ed indispensabile, per la corretta gestione e manutenzione dell'impianto (e comunque solo per breve durata);
2. che ricorrano le seguenti specifiche esigenze che dovranno essere preventivamente valutate ed autorizzate:
 - di difesa di un diritto;
 - risposta ad una istanza di accesso;
 - richiesta di collaborazione da parte dell'autorità giudiziaria.

Le immagini e i dati raccolti non potranno essere utilizzati per finalità diverse rispetto a quelle stabilite nella presente relazione e non potranno essere oggetto di diffusione o comunicazione a terzi, salvo quanto previsto nel successivo punto 9.

Salvo eventuale rilevazione, anche casuale, di comportamenti illeciti, l'Istituto non potrà fare uso delle registrazioni di cui ai punti precedenti nei confronti dei propri dipendenti, o utilizzare le immagini per valutarne la produttività o controllare l'attività lavorativa.

9. L'INFORMATIVA

Gli interessati sono informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona/area videosorvegliata.

A tal fine, si utilizza il modello semplificato di informativa standard individuato dall'Autorità Garante per la Privacy, che si allega al presente Regolamento/Disciplinare (**Allegato A**).

In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevamento e alle modalità delle riprese, potranno essere installati più cartelli.

L'informativa deve :

- a) essere collocata prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
- b) avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;
- c) includere un simbolo: può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

L'informativa semplificata, potrà rinviare ad un testo completo contenente tutti gli elementi di cui all'art. 13, comma 1, del Codice Privacy, che potrà essere resa disponibile dall'Istituto, con modalità facilmente accessibili a terzi anche con strumenti informatici e non (sito aziendale, affissioni in bacheche o locali, avvisi e cartelli agli sportelli per gli utenti) (**Allegato C**).

In ogni caso, l'Istituto, anche per il tramite di un incaricato, ove richiesto, è tenuto a fornire anche oralmente un'informativa adeguata, contenente gli elementi individuati dall'art. 13 del Codice.

10. CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'IMPIANTO E MODALITÀ D'USO


10.1. DESCRIZIONE TELECAMERE PRESENTI ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO.


Per la descrizione delle telecamere, si faccia riferimento alle schede tecniche.


NB.

All'esterno dell'istituto è presente una telecamera utilizzata esclusivamente come "Videocitofono", al fine di permettere l'apertura della sbarra per l'accesso al parcheggio scolastico al solo personale autorizzato.

10.1.1. PLANIMETRIE UBICAZIONE TELECAMERE







	DISCIPLINARE DULL'UTILIZZO DELLA VIDEOSORVEGLIANZA	Vers.: 00 – 10/03/2015
		Pag. 19 di 37

10.2. MODALITÀ DI UTILIZZO

10.2.1. VISIONE

Il sistema di videosorveglianza non permette la visione delle immagini in tempo reale in quanto non dotato di monitor.

10.2.2. REGISTRAZIONE

Il sistema di registrazione delle immagini è costituito da un video registratore digitale.

Come da accordo sindacale le telecamere entreranno in funzione negli orari:

- **atrio dalle 23.30 alle 07.00**
- **altre telecamere: dalle 20.00 alle 7.00**

Il sabato:

- **tutte le telecamere dalle 14.00 alle 24.00**

La domenica e i giorni festivi in cui la scuola è chiusa e non sono presenti né studenti né lavoratori:

- **tutte le telecamere dalle 00.00 alle 24.00.**

10.2.3. CONSERVAZIONE

Le immagini contenute nella videoregistrazione sono conservate, come da accordo sindacale, d.d. 09/01/2015, ordinariamente, per un massimo di **48** ore dalla rilevazione, salvo speciali esigenze di indagini da parte dell'autorità giudiziaria o di ravvisare le cause di eventuali incidenti occorsi all'interno dell'Istituto.

L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e dei Responsabili del trattamento deve limitarsi alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni delle quali possono venire a conoscenza, mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, devono essere ignorate.

Nel caso le immagini siano conservate su supporti esterni (es. copie), i relativi supporti devono essere custoditi, per la durata della conservazione, in un armadio dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli Incaricati del trattamento specificatamente autorizzati.

	DISCIPLINARE DULL'UTILIZZO DELLA VIDEOSORVEGLIANZA	Vers.: 00 – 10/03/2015
		Pag. 20 di 37

La cancellazione delle immagini dovrà preferibilmente avvenire mediante un nuovo utilizzo del supporto.

L'accesso alle immagini è consentito solo:

- -al Dirigente scolastico, Responsabili e agli Incaricati dello specifico trattamento;
- all'Autorità Giudiziaria e forze di polizia;
- alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
- al terzo, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.

Tutti gli accessi dovranno essere registrati mediante l'annotazione in apposito registro, nel quale riportare i seguenti dati:

- la data e l'ora dell' accesso;
- l'identificazione del terzo autorizzato;
- gli estremi dell'autorizzazione all'accesso.

In tutti i casi in cui si voglia procedere a un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore alla settimana, una richiesta in tal senso deve essere sottoposta ad una verifica preliminare del Garante, e comunque essere ipotizzata dal titolare come eccezionale nel rispetto del principio di proporzionalità.

La congruità di un termine di tempo più ampio di conservazione va adeguatamente motivata con riferimento ad una specifica esigenza di sicurezza perseguita, in relazione a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo di tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità.

La relativa congruità può altresì dipendere dalla necessità di aderire ad una specifica richiesta di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

Il sistema impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto

Il mancato rispetto dei tempi di conservazione delle immagini raccolte e del correlato obbligo di cancellazione di dette immagini oltre il termine previsto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2-ter, del Codice Privacy.

	DISCIPLINARE DULL'UTILIZZO DELLA VIDEOSORVEGLIANZA	Vers.: 00 – 10/03/2015
		Pag. 21 di 37

10.2.4. CANCELLAZIONE

Il sistema è programmato in modo da provvedere, al termine di **48** ore, la cancellazione automatica di ogni supporto, mediante sovra-registrazione e con modalità tali da rendere inutilizzabili i dati cancellati.

	DISCIPLINARE DULL'UTILIZZO DELLA VIDEOSORVEGLIANZA	Vers.: 00 – 10/03/2015
		Pag. 22 di 37

10.3. MODALITÀ DI RACCOLTA DEI DATI PERSONALI

I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza dichiarato dall'installatore conforme alle norme di legge. Le telecamere sono collegate ad un sistema di videoregistrazione digitale, e sono di tipo sia fisso, che orientabili (brandeggianti), non posizionate nelle sale ristoro riservate al personale, né negli spogliatoi e nei servizi igienici riservati al personale.

Le telecamere sono funzionanti negli orari concordati con le rappresentanze sindacali – vedi tabella telecamere. Il responsabile del trattamento dei dati personali ed i soggetti incaricati ed autorizzati per iscritto a compiere le operazioni di trattamento dal responsabile sono tenuti a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto.

Il sistema di rilevazione verrà effettuato con modalità tali limitare l'angolo di registrazione alle aree che siano effettivamente da proteggere o da salvaguardare.

I programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e dei dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi o opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

L'installazione del sistema di videosorveglianza è conforme all'art. 4 L. 300/1970 e, pertanto non ha lo scopo di effettuare controllo a distanza dei lavoratori, nemmeno in via indiretta.

	DISCIPLINARE DULL'UTILIZZO DELLA VIDEOSORVEGLIANZA	Vers.: 00 – 10/03/2015
		Pag. 23 di 37

11. INFORMATIVA E DIRITTI DELL'INTERESSATO

Ai sensi dell'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali, deve essere assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti ed in particolare:

- a) l'accesso ai dati che li riguardano;
- b) la verifica sulle finalità, sulle modalità e sulla logica del trattamento;
- c) il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge.

Non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione (art.7, comma 3, lett. a), del Codice) in considerazione della particolarità dei dati raccolti, trattandosi di immagini in tempo reale relative ad un fatto obiettivo.

L'Istituto garantisce l'effettivo esercizio dei diritti dell'interessato secondo le seguenti modalità:

- a. L'interessato, previa verifica dell'identità, può richiedere per iscritto — entro le ventiquattro ore successive alla rilevazione, e/o comunque entro i tempi di conservazione delle immagini — l'accesso alle registrazioni che lo riguardano. L'eventuale accesso a registrazioni nelle quali siano ricompresi anche dati riferiti a terzi sarà oggetto di apposito bilanciamento degli interessi coinvolti da parte del Responsabile (che dovrà valutare caso per caso la rilevanza delle posizioni a confronto), tenendo conto che l'equilibrio tra accesso e privacy è dato dal combinato disposto degli artt. 59 e 60 del Codice in materia di protezione dei dati personali e le norme di cui alla Legge 241/90.
- b. I dati sono estratti a cura del Responsabile e/o da un incaricato da lui delegato e possono essere comunicati direttamente al richiedente mediante la visione delle registrazioni e, se vi è richiesta, si provvede alla duplicazione di tali registrazioni su adeguato supporto.
- c. La visione e l'estrazione delle rilevazioni è gratuita per l'interessato; qualora, tuttavia a seguito di questa operazione non risulti l'esistenza di dati che riguardano l'interessato potrà essergli addebitato un contributo spese ai sensi dei commi 8 e 9 dell'art.10 del Codice Privacy.
- d. Nel caso in cui sia richiesta una duplicazione della registrazione dovrà essere corrisposto dall'interessato il costo del supporto.

	DISCIPLINARE DULL'UTILIZZO DELLA VIDEOSORVEGLIANZA	Vers.: 00 – 10/03/2015
		Pag. 24 di 37

12. TUTELA E GARANZIA

Al fine di verificare la corretta applicazione di quanto sopra esposto, L'Istituto si impegna ad effettuare periodici controlli per verificare il rispetto delle norme vigenti e per la verifica del rispetto, da parte degli incaricati alle istruzioni impartite.

La documentazione specifica relativa agli impianti di videosorveglianza deve essere conservata in luogo adeguato. L'installazione di "nuovi" sistemi di videosorveglianza deve necessariamente rispettare tutte le prescrizioni contenute nel presente disciplinare e deve essere preventivamente autorizzata dagli organi competenti.

Si ribadisce l'obbligo di una valutazione preventiva per i "nuovi impianti" e, per quelli già installati, di una valutazione continua sulla permanenza, nel tempo, delle condizioni e delle necessità che hanno determinato l'installazione degli impianti di che trattasi, nonché della proporzionalità degli stessi alle finalità richiamate nell'articolo 3 del presente disciplinare.

13. NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alla Legge, ai suoi provvedimenti di attuazione, alle decisioni del Garante, e ad ogni altra normativa vigente, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia.

14. MODIFICHE REGOLAMENTARI

I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali.

15. PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art.22 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Istituto all'interno dell'area riservata.

	DISCIPLINARE DULL'UTILIZZO DELLA VIDEOSORVEGLIANZA	Vers.: 00 – 10/03/2015
		Pag. 25 di 37

16. ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, è immediatamente esecutivo.

ALLEGATO A



Se le immagini non sono registrate, sostituire il termine "registrazione" con quello di "rilevazione".

ALLEGATO B

INFORMATIVA LAVORATORI PRESENZA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA

A TUTTI I LAVORATORI

Borgo Valsugana, il ___/___/20___

Il sottoscritto **PAOLO PENDENZA**, in qualità di Dirigente scolastico **dell'ISTITUTO DI ISTRUZIONE A. DEGASPERI DI BORGIO VALSUGANA**, con sede in VIA XXIV MAGGIO, 7 - 38051 BORGIO VALSUGANA (TN), informa che presso la sede lavorativa sopra menzionata, è in funzione un sistema di videosorveglianza tramite telecamere. Il sistema di videosorveglianza prevede un monitoraggio tramite n. **7** videocamere con relativa registrazione nei termini previsti dalle normative vigenti della privacy.

Le telecamere sono visibili e le aree oggetto di videosorveglianza sono individuate mediante apposizione di cartelli recanti informativa breve, come suggerito dal Garante privacy.

Ad integrazione dell'informativa breve, con la presente si informano gli interessati che l'installazione di impianti di videosorveglianza è finalizzata a:

- a) garantire la sicurezza del personale dipendente e dei collaboratori in particolari luoghi di lavoro;
- b) tutelare gli immobili di proprietà e il patrimonio aziendale e in particolare costituire un deterrente per prevenire il compimento di atti vandalici o danneggiamenti.

Le **immagini riprese** sono registrate su supporto digitale e **conservate per un periodo non superiore a 48 ore**, e possono essere utilizzate anche da parte dell'Autorità Giudiziaria e delle Forze di Polizia, che hanno facoltà di accedere al sistema e di richiedere autorizzazione all'estrazione dei filmati.

La visione della registrazione può essere effettuata solo dal personale preposto.

L'assistenza tecnica è svolta di norma dalla ditta fornitrice del sistema, incaricata della manutenzione, specificamente autorizzata ad accedere al sistema nei limiti della stretta indispensabilità rispetto alle necessità di interventi di corretto funzionamento e manutenzione e sempre con l'assistenza e la presenza di un incaricato dell'Istituto.

Si informa, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (codice privacy), che ciascun interessato al trattamento ha facoltà di esercitare i diritti mediante richiesta di accesso ai propri dati personali oggetto di videoregistrazione e di avere visione diretta delle immagini che riguardino la propria persona, al fine di poter richiedere la cancellazione o il blocco dei dati se trattati in violazione di legge, di avere copia delle immagini e/o di verificare eventuali atti vandalici a danno di beni nella propria disponibilità.

Il Dirigente scolastico

ALLEGATO C

INFORMATIVA ESTESA SUI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA AZIENDALE

(ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n.196/2003)

DECRETO LEGISLATIVO N. 196 DEL 30/06/2003 ART. 13

L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE A. DEGASPERI DI BORGO VALSUGANA in qualità di titolare del trattamento, informa che sono installati sistemi di videosorveglianza, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice della privacy e secondo le indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento dell'8 aprile 2010).

A tal proposito, si informa che l'Istituto si è impegnato a curare tutti gli adempimenti preliminari, ivi compreso anche l'accordo con le rappresentanze sindacali, nel caso in cui i sistemi debbano essere installati all'interno dei luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 4 della legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori).

In tutte le aree in cui sono installati, i sistemi di videosorveglianza o di videoripresa sono individuati mediante apposizione di cartelli, recanti informativa breve come suggerito dal Garante privacy.

Ad integrazione dell'informativa breve, con la presente si informano gli interessati che l'installazione di impianti di videosorveglianza è finalizzata a:

- a) garantire la sicurezza degli individui che accedono e sostano nei locali dell'Istituto;
- b) salvaguardare il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Istituto;

Titolare del trattamento dei dati è l' **ISTITUTO DI ISTRUZIONE A. DEGASPERI DI BORGO VALSUGANA** , nella persona del Presidente, che la rappresenta.

L'elenco dei Responsabili e degli Incaricati dei trattamenti dei dati, interni ed esterni, è rinvenibile presso la segreteria. L'assistenza tecnica è svolta, di norma dalla ditta fornitrice del sistema o dalla ditta incaricata della manutenzione, la quale comunica all'Istituto i dati identificativi del personale che deve intervenire, che è specificamente autorizzato dal responsabile del trattamento ad accedere al sistema nei limiti della stretta indispensabilità rispetto alle necessità di interventi di corretto funzionamento e manutenzione e sempre con l'assistenza e la presenza di un incaricato dell'Istituto.

Le **immagini riprese** sono registrate su supporto digitale e **conservate per un periodo non superiore a 48 ore** e possono essere utilizzate anche da parte dell'Autorità Giudiziaria e delle Forze di Polizia, che hanno facoltà di accedere al sistema e di richiedere autorizzazione all'estrazione dei filmati.

Si informa, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (codice privacy), che ciascun interessato al trattamento ha facoltà di esercitare i diritti mediante richiesta di accesso ai propri dati personali oggetto di videoregistrazione, al fine di

- avere visione diretta delle immagini che riguardino la propria persona,
- poter richiedere la cancellazione o il blocco dei dati se trattati in violazione di legge,
- avere copia delle immagini,
- verificare eventuali atti vandalici a danno di beni nella propria disponibilità.

I diritti possono essere esercitati utilizzando l'apposito **modulo disponibile presso la sede – VIA XXIV MAGGIO, 7 - 38051 BORGO VALSUGANA (TN)**.

Il Dirigente scolastico

ALLEGATO D

NOMINA A RESPONSABILE INTERNO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE L'UTILIZZO DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA
--

(AI SENSI DELL'ART. 29 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.196/2003)

Dott. _____

Direttore/Responsabile Unità Operativa _____

(specificare denominazione e indirizzo)

Prot. n. _____

Ai sensi della normativa indicata in oggetto e del Regolamento/Disciplinare aziendale sull'utilizzo della videosorveglianza, che si allega alla presente nomina quale parte integrante ed esplicativa delle istruzioni in materia di sicurezza privacy dei sistemi di videosorveglianza, in qualità di Titolare del trattamento dei dati

La nomino

Responsabile del trattamento dei dati personali

mediante l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza per le aree e gli impianti relativi all'ambito e competenze a lei riconducibili in funzione di Responsabile della struttura in indirizzo.

In qualità di Responsabile lei deve inoltre provvedere alla nomina degli incaricati che sono preposti all'utilizzo, alla gestione ed alla manutenzione dei sistemi di videosorveglianza, alla conservazione e distruzione dei supporti di memorizzazione delle riprese e programmare specifici corsi di formazione e aggiornamento destinati agli incaricati, con particolare riferimento ad eventuali modifiche nelle modalità di utilizzo dei sistemi di videosorveglianza.

Il presente atto di nomina, firmato dal Titolare del trattamento e, per accettazione dal responsabile del Trattamento, è disposto in 2 copie: una da tenere ai propri atti da parte del Responsabile nominato, e una da restituire rispettivamente alla Scrivente con indirizzo VIA XXIV MAGGIO, 7 - 38051 BORGIO VALSUGANA (TN).

Il Dirigente scolastico

Luogo e data

Firma del Responsabile, per accettazione

ALLEGATO E

**NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE L'UTILIZZO DI SISTEMI
DI VIDEOSORVEGLIANZA**

(AI SENSI DELL'ART. 29 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.196/2003)

Dott. _____

Legale rappresentante Ditta/Società _____

(specificare denominazione e indirizzo)

Prot. n. _____

Ai sensi della normativa indicata in oggetto e del Regolamento/Disciplinare aziendale sull'utilizzo della videosorveglianza, che si allega alla presente nomina quale parte integrante ed esplicativa delle istruzioni in materia di sicurezza privacy dei sistemi di videosorveglianza, in qualità di Titolare del trattamento dei dati

La nomino

**Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali
mediante l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza per le aree e gli impianti installati presso**

In qualità di Responsabile Lei deve inoltre provvedere alla nomina degli incaricati che sono preposti all'utilizzo, alla gestione ed alla manutenzione dei sistemi di videosorveglianza, alla conservazione e distruzione dei supporti di memorizzazione delle riprese e programmare specifici corsi di formazione e aggiornamento destinati agli incaricati, con particolare riferimento ad eventuali modifiche nelle modalità di utilizzo dei sistemi di videosorveglianza.

Il presente atto di nomina, firmato dal Titolare del trattamento e, per accettazione dal responsabile del Trattamento è disposto in 2 copie: una da tenere ai propri atti da parte del Responsabile nominato, e una da restituire rispettivamente alla Scrivente con indirizzo VIA XXIV MAGGIO, 7 - 38051 BORGIO VALSUGANA (TN)

Il Dirigente scolastico

Luogo e data

Firma del Responsabile, per accettazione

ALLEGATO F

**NOMINA A INCARICATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE L'UTILIZZO DI SISTEMI DI
VIDEOSORVEGLIANZA**

(AI SENSI DELL'ART. 29 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.196/2003)

Dott. _____
Direttore/Responsabile Unità Operativa _____

(specificare denominazione e indirizzo)

Prot. n. _____

Ai sensi della normativa indicata in oggetto e del Regolamento/Disciplinare aziendale sull'utilizzo della videosorveglianza, che si allega alla presente nomina quale parte integrante ed esplicativa delle istruzioni in materia di sicurezza privacy dei sistemi di videosorveglianza, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati

**La nomino
Incaricato del trattamento dei dati personali
mediante l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza per le aree e gli impianti installati presso**

A tal fine lei si impegna a:

1. trattare i dati in modo lecito, corretto e pertinente;
2. visualizzare, registrare e raffrontare i dati solo per gli scopi espliciti e legittimi legati all'adozione del sistema di videosorveglianza determinati dall' **APSP SAN VALENTINO-CITTÀ DI BORGO VALSUGANA** e dalla legge;

In relazione alle misure di sicurezza adottate, Lei si impegna ad osservarle scrupolosamente, consapevole delle responsabilità che derivino da negligente custodia o dall'illecito trattamento dei dati personali. Nel trattamento di tali dati, Lei si vincola espressamente all'osservanza del segreto professionale. Ciò significa che Lei non comunicherà a persona terza dati di cui sia venuta a conoscenza nell'espletamento del presente incarico.

Per persona terza si intende chiunque non sia il sottoscritto in qualità di Responsabile del trattamento ovvero una persona come Lei da me incaricata, per iscritto, dello stesso trattamento dati di cui al presente incarico.

Nello svolgimento dell'incarico Lei dovrà naturalmente attenersi ad ogni altra istruzione che Le sia impartita dal Responsabile del trattamento in oggetto, oltre che da quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/2003).

Il Dirigente scolastico

Luogo e data

Firma del Responsabile, per accettazione

ALLEGATO G

<p style="text-align: center;">ALLEGATO B. DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</p>
--

(ARTT. DA 33 A 36 DEL CODICE)

TRATTAMENTI CON STRUMENTI ELETTRONICI

Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile ove designato e dell'incaricato, in caso di trattamento con strumenti elettronici:

Sistema di autenticazione informatica

1. Il trattamento di dati personali con strumenti elettronici è consentito agli incaricati dotati di credenziali di autenticazione che consentano il superamento di una procedura di autenticazione relativa a uno specifico trattamento o a un insieme di trattamenti.
2. Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l'identificazione dell'incaricato associato a una parola chiave riservata conosciuta solamente dal medesimo oppure in un dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo dell'incaricato, eventualmente associato a un codice identificativo o a una parola chiave, oppure in una caratteristica biometrica dell'incaricato, eventualmente associata a un codice identificativo o a una parola chiave.
3. Ad ogni incaricato sono assegnate o associate individualmente una o più credenziali per l'autenticazione.
4. Con le istruzioni impartite agli incaricati è prescritto di adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale e la diligente custodia dei dispositivi in possesso ed uso esclusivo dell'incaricato.
5. La parola chiave, quando è prevista dal sistema di autenticazione, è composta da almeno otto caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo consentito; essa non contiene riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato ed è modificata da quest'ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni sei mesi. In caso di trattamento di dati sensibili e di dati giudiziari la parola chiave è modificata almeno ogni tre mesi.
6. Il codice per l'identificazione, laddove utilizzato, non può essere assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi.
7. Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi sono disattivate, salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione tecnica.
8. Le credenziali sono disattivate anche in caso di perdita della qualità che consente all'incaricato l'accesso ai dati personali.
9. Sono impartite istruzioni agli incaricati per non lasciare incustodito e accessibile lo strumento elettronico durante una sessione di trattamento.
10. Quando l'accesso ai dati e agli strumenti elettronici è consentito esclusivamente mediante uso della componente riservata della credenziale per l'autenticazione, sono impartite idonee e preventive disposizioni scritte volte a individuare chiaramente le modalità con le quali il titolare può assicurare la disponibilità di dati o strumenti elettronici in caso di prolungata assenza o impedimento dell'incaricato

che renda indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive necessità di operatività e di sicurezza del sistema. In tal caso la custodia delle copie delle credenziali è organizzata garantendo la relativa segretezza e individuando preventivamente per iscritto i soggetti incaricati della loro custodia, i quali devono informare tempestivamente l'incaricato dell'intervento effettuato.

11. Le disposizioni sul sistema di autenticazione di cui ai precedenti punti e quelle sul sistema di autorizzazione non si applicano ai trattamenti dei dati personali destinati alla diffusione.

Sistema di autorizzazione

12. Quando per gli incaricati sono individuati profili di autorizzazione di ambito diverso è utilizzato un sistema di autorizzazione.
13. I profili di autorizzazione, per ciascun incaricato o per classi omogenee di incaricati, sono individuati e configurati anteriormente all'inizio del trattamento, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento.
14. Periodicamente, e comunque almeno annualmente, è verificata la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione.

Altre misure di sicurezza

15. Nell'ambito dell'aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici, la lista degli incaricati può essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.
16. I dati personali sono protetti contro il rischio di intrusione e dell'azione di programmi di cui all'art. 615-*quinquies* del codice penale, mediante l'attivazione di idonei strumenti elettronici da aggiornare con cadenza almeno semestrale.
17. Gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggerne difetti sono effettuati almeno annualmente. In caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari l'aggiornamento è almeno semestrale.
18. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche che prevedono il salvataggio dei dati con frequenza almeno settimanale.

Ulteriori misure in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari

20. I dati sensibili o giudiziari sono protetti contro l'accesso abusivo, di cui all'art. 615-*ter* del codice penale, mediante l'utilizzo di idonei strumenti elettronici.
21. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l'uso dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati i dati al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti.
22. I supporti rimovibili contenenti dati sensibili o giudiziari se non utilizzati sono distrutti o resi inutilizzabili, ovvero possono essere riutilizzati da altri incaricati, non autorizzati al trattamento degli stessi dati, se le informazioni precedentemente in essi contenute non sono intelligibili e tecnicamente in alcun modo ricostruibili.
23. Sono adottate idonee misure per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a sette giorni.

24. Gli organismi sanitari e gli esercenti le professioni sanitarie effettuano il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale contenuti in elenchi, registri o banche di dati con le modalità di cui all'articolo 22, comma 6, del codice, anche al fine di consentire il trattamento disgiunto dei medesimi dati dagli altri dati personali che permettono di identificare direttamente gli interessati. I dati relativi all'identità genetica sono trattati esclusivamente all'interno di locali protetti accessibili ai soli incaricati dei trattamenti ed ai soggetti specificatamente autorizzati ad accedervi; il trasporto dei dati all'esterno dei locali riservati al loro trattamento deve avvenire in contenitori muniti di serratura o dispositivi equipollenti; il trasferimento dei dati in formato elettronico è cifrato.

Misure di tutela e garanzia

25. Il titolare che adotta misure minime di sicurezza avvalendosi di soggetti esterni alla propria struttura, per provvedere alla esecuzione riceve dall'installatore una descrizione scritta dell'intervento effettuato che ne attesta la conformità alle disposizioni del presente disciplinare tecnico.

TRATTAMENTI SENZA L'AUSILIO DI STRUMENTI ELETTRONICI

Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile, ove designato, e dell'incaricato, in caso di trattamento con strumenti diversi da quelli elettronici:

27. Agli incaricati sono impartite istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia, per l'intero ciclo necessario allo svolgimento delle operazioni di trattamento, degli atti e dei documenti contenenti dati personali. Nell'ambito dell'aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati, la lista degli incaricati può essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.
28. Quando gli atti e i documenti contenenti dati personali sensibili o giudiziari sono affidati agli incaricati del trattamento per lo svolgimento dei relativi compiti, i medesimi atti e documenti sono controllati e custoditi dagli incaricati fino alla restituzione in maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione, e sono restituiti al termine delle operazioni affidate.
29. L'accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari è controllato. Le persone ammesse, a qualunque titolo, dopo l'orario di chiusura, sono identificate e registrate. Quando gli archivi non sono dotati di strumenti elettronici per il controllo degli accessi o di incaricati della vigilanza, le persone che vi accedono sono preventivamente autorizzate.

ACCORDO SINDACALE

11ad_tn-09/01/2015-0000108 - Allegato Utente 6 (A06)

ACCORDO SINDACALE EX ART. 4 STATUTO DEI LAVORATORI VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLI DELLE ATTIVITA' AZIENDALI

Art. 1 - Oggetto

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge n. 300/1970, c.d. Statuto dei Lavoratori, le parti concordano sulla necessità di installare impianti audiovisivi presso le aree della struttura al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori e dell'utenza, nonché la tutela del patrimonio in genere dell'Istituto.

Art. 2 - Rinvio a normative aziendali ed alle prescrizioni generali del Garante

Le parti recepiscono l'intero Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati personali adottato dal Titolare del Trattamento, ivi compresi tutti gli allegati, e rinviando integralmente al Provvedimento Generale del Garante per la protezione dei dati personali del 08 aprile 2010 in materia di videosorveglianza.

Art. 3 - Principi generali in materia di videosorveglianza

Nel trattamento dei dati conseguente all'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, le parti concordano sui seguenti principi:

- la raccolta e l'uso delle immagini sono consentiti solo se necessari per il perseguimento di finalità di pertinenza della struttura, tra i quali vi sono la sicurezza dei lavoratori e dell'utenza;
- i sistemi di videosorveglianza possono riprendere persone identificabili solo se, per raggiungere gli scopi prefissati, non possono essere utilizzati dati anonimi;
- i lavoratori ed i cittadini in genere che transitano nelle aree sorvegliate sono informati della rilevazione dei dati mediante affissione di specifico cartello secondo il modello proposto dal Garante;
- in caso di registrazione, il periodo di conservazione delle immagini sarà limitato alle 48 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o servizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

Art. 4 - Principi in materia di videosorveglianza inerenti i diritti degli interessati

Le aree oggetto di videocontrollo, stante la natura personale di molti dati che possono essere in tal modo raccolti, saranno limitate ai casi di stretta indispensabilità, e in particolare circoscrivendo le riprese solo a determinate aree e a precise fasce orarie.

Nello specifico, le aree individuate per la video sorveglianza sono quelle indicate nell'allegato A, e le fasce orarie di accensione e registrazione delle videocamere sono le seguenti:

- atrio: dalle 23.30 alle 7.00
- altre videocamere: dalle 20.00 alle 7.00.

Relativamente ai luoghi presidiati dalle videocamere diverse da quella nell'atrio, una opportuna circolare inviterà tutti i lavoratori e gli utenti dell'Istituto a non utilizzare tali luoghi nel periodo orario 20.00 - 23.30, e saranno comunque apposte le previste indicazioni segnaletiche.


L'Istituto garantisce, inoltre, che potranno accedere alle immagini solo il Dirigente Scolastico o un suo delegato specificamente autorizzato e che le stesse non possano essere visionate da estranei (ad es. visitatori). Eventuali immagini idonee a rivelare lo stato di salute non saranno assolutamente diffuse (artt. 22, comma 8, e 167 del Codice della privacy).

Art. 5 - Principi in materia di videosorveglianza inerenti i diritti dei lavoratori

Nelle attività di sorveglianza occorre rispettare il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa e ciò anche in caso di erogazione di servizi per via telematica mediante c.d. "web contact center". Vanno poi osservate le garanzie previste in materia di lavoro quando la videosorveglianza è impiegata per esigenze organizzative e dei processi produttivi, ovvero è richiesta per la sicurezza del lavoro (Art. 4 Legge n. 300/1970).

Queste garanzie vanno osservate sia all'interno degli edifici, sia in altri luoghi di prestazione di lavoro. È inammissibile l'installazione di sistemi di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori o non destinati all'attività lavorativa (ad es. bagni, spogliatoi, docce, armadietti e luoghi ricreativi).

Eventuali riprese televisive sui luoghi di lavoro per documentare attività od operazioni solo per scopi divulgativi o di comunicazione istituzionale o aziendale, e che vedano coinvolto il personale dipendente (ad esempio, per finalità informative / formative e di aggiornamento), possono essere assimilati ai trattamenti temporanei



finalizzati alla pubblicazione occasionale di articoli, saggi ed altre manifestazioni del pensiero. In tal caso, alle stesse si applicano le disposizioni sull'attività giornalistica contenute nel Codice della privacy, fermi restando, comunque, i limiti al diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza, nonché l'osservanza del codice deontologico per l'attività giornalistica ed il diritto del lavoratore a tutelare la propria immagine opponendosi anche, per motivi legittimi, alla sua diffusione.

Art. 6 - Rinvio alle prescrizioni del Garante in materia di divieto di controllo a distanza dei lavoratori

Per quanto non previsto agli articoli precedenti, le parti rinviano integralmente a tutte le prescrizioni dettate dal Garante per la Protezione dei dati personali in materia di divieto di controllo a distanza dei lavoratori sia mediante impianti audiovisivi sia mediante altri strumenti a ciò destinati, di cui all'art. 4 della Legge 300/1970.

Art. 7 - Disposizioni finali

Le parti stabiliscono che il presente accordo può essere sottoposto a verifica congiunta per valutarne l'impatto sulle condizioni di lavoro, sul rispetto della normativa sulla privacy e sull'effettivo raggiungimento degli obiettivi previsti all'art. 1 del presente accordo.

Borgo Valsugana, 9 gennaio 2015

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti:

per la **PARTE PUBBLICA**

il Dirigente scolastico, titolare del trattamento

per le **ORGANIZZAZIONI SINDACALI**

i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del Contratto collettivo provinciale di lavoro 2002-2005 del comparto scuola delle Provincia Autonoma di Trento

per la U.I.L. SCUOLA

per la FLC CGIL

per la CISL SCUOLA

per l'ANTES



Antonietta Scarsella

Walter Quaiato

Cinzia Mazzacca

Annamaria Manna

ANTONIO CARPELLO

SCHEDE TECNICHE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA

Quadre

Bulbo

	AVSNDR01E1	AVSNDR01E1
Sensore	1/3" Aptina CMOS e WXGA 700T	
Risoluzione max	1280x720P @ 25fps	
Compressione	H.264 JMPEG	
Streaming	Tripla	
Sensibilità	0.01 Lux / IR ON 0 Lux	
Segnale Rumore	> 55dB	
Compressione audio	G729 / G.723 / G.711 / Low / Raw / PCM	
Audio	NO	Supporto bicanale
Compensazione contrasto	ULG/ILC funzione SUPERALH	
Jack video aus.	NO	BNC formata PAL
Obiettivo	Obiettivo 3.6mm Megapixel IR	Obiettivo 3.6mm Megapixel IR
LED IR	2 Superlux IR LED	1 Superlux IR LED
Distanza illuminazione max	5 m	6 m
Alimentazione	12Vcc / PoE	
Assorbimento	14W max	14W max
Temperatura funzionamento	da -10°C a +50°C - Umidità 85% MAX (non condensata)	
Dimensioni e peso	25x28 mm 60g	100x100mm 300g
Grado di protezione	IP66 IK7	
Altre caratteristiche	Onvif 2.2 profilo 3, ONVIF S, canale NVN software 64 canal	2x Onvif 2.2 profilo 3, ONVIF S, canale NVN software 64 canal

Il grado di protezione della telecamera viene garantito solo in caso di corretta installazione e fissaggio. Evitare di usare solventi e olii e di proteggere il corpo della telecamera. Il cablaggio, se non protetto, deve provenire dal basso. Il grado di protezione viene perso in caso di montaggio nel fusto di fabbrica. Le telecamere sono resistenti a deterioramento e a cause da ciclo caldo/freddo. Si consiglia quindi il periodico controllo delle garanzioni di tenuta.

Advanced Innovations Srl
Via dell'Artigianato, 32F
20065 Usmate Velate (MB)
Tel. +39 039 682 96 36
Fax. +39 039 675 32 07
Info@ad-in.net



Ver 1.0

Quadre

Bulbo

Atrio

Torre est P.T

Piano 1 scale emergenza

Torre ovest P.T

Piano 2 scale emergenza

Porta teatro

Porta parcheggio (est)